

SPETT.LE AZIENDA

Gentile

MILANO, _____ 2025

Trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti – L. n. 21 del 02/04/2020, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020

Le disposizioni in oggetto prevedono, per l'anno 2025, il trattamento integrativo in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati.

Il trattamento integrativo annuo spetta come segue:

- reddito complessivo fino a 15.000 euro: 1.200 euro
- reddito complessivo oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: il trattamento integrativo spetta **solo in presenza di imposta lorda inferiore alla somma delle seguenti detrazioni d'imposta:**
 - a) detrazione per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
 - b) detrazione lavoro dipendente e assimilati (art. 13, c. 1 del TUIR);
 - c) detrazioni su interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2021 (art. 15, c. 1, lett. a) del TUIR)
 - d) detrazioni su interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire a abitazione principale (art. 15, c. 1. lett. b) e c. 1-ter del TUIR)
 - e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data (art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR)
 - f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data (art. 16-bis del TUIR)
 - g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31/12/2021 e rateizzate alla stessa data.

Le detrazioni di cui ai suddetti punti c), d), e), f), g) riguardano spese sostenute fino al 31/12/2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae negli anni successivi per effetto della rateazione.

Se l'imposta lorda è inferiore alle suddette detrazioni (imposta "incapiente"), il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni e l'imposta lorda, nel limite annuo di 1.200 euro.

Il trattamento integrativo è esente da contributi e da imposte, non viene accantonato a TFR ma aumenta semplicemente il netto della busta paga.

Le chiediamo, pertanto, di **DICHIARARE** che per l'anno 2025, il suo reddito complessivo:

- non supererà il limite di € 15.000
- supererà € 15.000 ma non supererà il limite di € 28.000
- supererà il limite di € 28.000

In caso di reddito superiore a € 15.000 e fino a € 28.000:

- dichiaro di non avere le detrazioni d'imposta di cui ai suddetti punti c), d), e), f), g)
- dichiaro di avere le detrazioni d'imposta di cui ai suddetti punti c), d), e), f), g): in tal caso determineremo la spettanza e l'importo del trattamento integrativo sulla base dei soli dati reddituali in nostro possesso e delle detrazioni note. Per tale motivo, potrebbe essere necessario presentare la dichiarazione dei redditi per determinare l'esatto importo spettante, determinato considerando

l'insieme dei redditi (non i soli redditi da lavoro dipendente e assimilati) e delle suddette detrazioni d'imposta.

In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno con altri datori, per il corretto calcolo del trattamento integrativo annuo, le richiediamo di consegnarci le CU dei precedenti rapporti di lavoro. In caso contrario, determineremo la spettanza e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali del presente rapporto di lavoro.

Se, invece, intende rinunciare al trattamento integrativo perché non sussistono i presupposti, le chiediamo di barrare la casella seguente (es: rinuncia perché presume di avere, per l'anno 2025, l'imposta lorda pari o inferiore alla detrazione per lavoro dipendente):

Dichiaro di voler rinunciare al trattamento integrativo **L. n. 21 del 02/04/2020**, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020.

In luogo dell'erogazione mensile, può richiedere l'applicazione del trattamento integrativo calcolato sul reddito annuo effettivo, solo nel cedolino di conguaglio fiscale, barrando la casella seguente:

Dichiaro di voler l'applicazione del trattamento integrativo **L. n. 21 del 02/04/2020**, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020, solo in sede di conguaglio fiscale.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____